

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, ZANIBONI, ANSELMI, CARRUS, CRISTOFORI, BODRATO, SCOTTI VINCENZO, BALESTRACCI, AZZOLINI, VISCARDI, CASATI, ROCELLI, AGRUSTI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BIANCHI, BIANCHINI, BORRA, BORRI, BUONOCORE, CACCIA, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CRESCENZI, CURSI, DAL CASTELLO, D'ALIA, D'ANGELO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, MELELEO, MENSORIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCOLI, PICCIRILLO, PISICCHIO, PORTATADINO, QUARTA, RADI, RAVASIO, RICCI, RICCIUTI, RIGGIO, RIGHI, ROJCH, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANGALLI, SARETTA, SAVIO, SINESIO, SODDU, TEALDI, TORCHIO, URSO, USELLINI, VITI, ZAMBON, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 20 luglio 1989

Nuove norme in materia di cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Ogni ipotesi di riforma della legislazione cooperativa non può prescindere dai problemi attuali del movimento cooperativo, trattandosi di individuare una o più modifiche dell'attuale sistema normativo che siano idonee a fornire, ove recepite dal Parlamento, una risposta equilibrata e coerente alle più significative ed attuali esigenze del fenomeno mutualistico. Tale risposta deve essere equilibrata e rafforzare nel movimento cooperativo la consapevolezza del ruolo che ad esso spetta nell'attuale sistema politico-economico. A maggior ragione la risposta deve avere il requisito della coerenza; e ciò nel senso

che ogni modifica dell'ordinamento vigente, anche la più superficiale, necessariamente deve rispettare l'anima profonda ed autentica del movimento cooperativo, la sua essenza, collocandosi nel solco di una tendenza riformistica che non recida i legami con le radici, e non determini una perdita di identità del fenomeno.

2. Gli elementi normativi della odierna definizione della mutualità devono essere estratti da una disciplina che ha avuto modo di stratificarsi nel tempo.

Gli aspetti più interessanti che conferiscono identità al fenomeno sono, per generale consenso, i seguenti.

La mutualità in senso giuridico esalta la reciprocità di prestazioni tra soci e società, che elimina il profitto dell'intermediario speculatore e rende possibile per i soci un risparmio di spesa (nelle cooperative di consumo) e l'aumento di retribuzione (nelle cooperative di produzione e nelle cooperative di lavoro). La reciprocità peraltro si arricchisce via via di crescenti contenuti e di meritevolezza, a seconda della categoria sociale cui appartengono i soci, del tipo di bene o servizio prodotto, e del bisogno che la società si prefigge di soddisfare.

In secondo luogo, la società cooperativa non è uno strumento tipico per la valorizzazione del capitale. La società e i soci non possono prefiggersi scopi lucrativi.

Inoltre, la partecipazione alle scelte societarie si svolge su un piano di uguaglianza fra i soci, per cui ogni socio ha un unico voto.

Infine, la società ha una struttura aperta a tutti coloro che siano portatori del bisogno che la società è in grado di soddisfare.

Attorno a questo nucleo ruotano grandi problemi a tutt'oggi non compiutamente risolti:

il problema della esistenza di una anima unitaria e di settori a vocazione specifica;

il problema dei rapporti con i terzi non soci;

il problema delle dimensioni dell'impresa.

È noto, a questo ultimo proposito, che l'aumento progressivo della dimensione dell'impresa può comportare una altrettanto progressiva caduta della vocazione mutualistica della stessa. La dimensione rileva sul criterio della prevalenza, di cui sopra; ma rileva soprattutto sulla partecipazione del socio alla vita dell'impresa, sulla vivibilità di questo rapporto. La grande dimensione crea una frattura tra la base e le tecnostutture e spinge l'impresa a cercare la propria collocazione sul mercato secondo logiche di stampo capitalistico, con un appiattimento di va-

lori al quale il diritto non può restare insensibile.

Infine, il problema degli incentivi e delle agevolazioni, al quale si collegano quelli della « vera » e della « falsa » cooperazione.

3. Questa premessa pone l'alternativa tra l'opportunità di una riforma generale, mirante ad introdurre, come si vagheggiò negli anni settanta, uno statuto globale ed unitario della impresa cooperativa, e quella di discipline settoriali.

Bisogna ammettere che la legislazione italiana degli ultimi anni non ha avuto le caratteristiche né della riforma generale, né quelle della disciplina settoriale. Pur con le doverose eccezioni, le più recenti disposizioni che toccano le cooperative sono quasi sempre collocate in testi che riguardano argomenti tutt'affatto diversi e sollevano — senza eccezione alcuna — una serie più o meno ampia di riserve e di interrogativi.

Pertanto, tra riforme organiche difficilmente attuabili, riforme settoriali di altrettanta complessità, e leggi occasionali prive di coerenza e di incisività, i tempi sono maturi per un metodo di riforma che consista nella introduzione di una nuova disciplina relativa ad alcuni punti chiave dello statuto dell'impresa cooperativa.

Si tratta infatti di un metodo che è unitario, perché riguarda tutte le cooperative; che tocca i punti essenziali della disciplina cooperativa; e che è nel contempo settoriale, perché tiene conto, ove necessario, delle specifiche esigenze di alcuni settori, e che è, infine, in linea con l'attuale sistema della gerarchia delle fonti normative, articolato tra Costituzione, disposizioni speciali e leggi generali (tra cui il codice e una parte della legge Basevi).

4. Le norme contenute nella proposta di legge concernente modifiche ed integrazioni della legislazione cooperativa sono volte al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

1) rafforzare e vivificare la partecipazione dei soci in modo adeguato alla

gestione di imprese cooperative più complesse e sofisticate e spesso di maggiori dimensioni, mediante una particolare disciplina degli organi sociali e sull'accesso da parte dei soci ad informazioni sulla gestione (vedi gli articoli 1 e 2);

2) favorire la patrimonializzazione e la competitività delle cooperative (vedi articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10);

3) introdurre, anche sulla scorta di innovazioni recenti in altri paesi comunitari, forme di apporto finanziario dall'esterno della compagine dei soci ordinari a condizione che vi siano garanzie di prevenire ogni rischio di snaturamento della società cooperativa (articolo 4);

4) riqualificare il sistema di vigilanza, superando i limiti di un controllo burocratico e di legittimità, ed introducendo gradualmente la certificazione di bilancio per le imprese cooperative di maggiori dimensioni (articolo 12);

5) prevedere la costituzione di Fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle Centrali cooperative ed alimentati, tra l'altro, da una percentuale contenuta, stabilita per legge, degli utili annuali di esercizio e dalla devoluzione dei patrimoni residui ex articolo 26, lettera c), della legge Basevi, con struttura di società per azioni di diritto speciale (articolo 9);

6) confermare il sistema delle agevolazioni — in aderenza all'articolo 45 della Costituzione e agli altri principi costituzionali che la cooperazione si presta a realizzare —, anche tenendo conto dei diversi gradi di meritevolezza, in particolare accordando il massimo riconoscimento alle cooperative più aderenti alla mutualità pura (articolo 8);

7) introdurre forme semplificate di organizzazione cooperativa (articolo 11).

5. L'articolo 1 della proposta di legge concede a minoranze qualificate di soci un diritto di informazione particolare, che non compete ai soci delle società di capitale. Con tale norma si introduce

quindi un importante ampliamento dei diritti dei soci di cui all'articolo 2422 del codice civile, per realizzare un rafforzamento del diritto di informazione dei soci cooperatori, che si traduce, direttamente e indirettamente, in una maggiore partecipazione del socio alla vita dell'impresa.

6. Ad analoghe finalità è ispirato l'articolo 2, il quale prevede che gli amministratori e i sindaci delle cooperative debbano annualmente rendere conto, nell'ambito delle rispettive competenze, del carattere mutualistico della società, indicando nelle relazioni al bilancio i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché i fatti ed i dati che dimostrano il carattere cooperativo della società.

Attraverso tale prescrizione i bilanci delle cooperative, attraverso gli allegati, assumeranno un minimo di specificità rispetto a quelli delle società di capitale, cosa che oggi non accade per effetto del rinvio dell'articolo 2516 alla disciplina della società per azioni. Ai proponenti è invece parso opportuno scandire, in una materia tanto delicata e centrale, una nota di differenziazione, doverosa per la profonda diversità sostanziale tra i vari tipi di società che la disciplina unitaria del bilancio non lascia purtroppo oggi intravedere.

7. L'articolo 3 vuole assecondare l'esigenza di patrimonializzazione delle cooperative attraverso una nuova disciplina dei limiti massimi del conferimento.

Noi veniamo da una tradizione di sottocapitalizzazione delle imprese cooperative, che risale all'ottocento, e che è l'effetto di una legislazione che, come è noto, ha sempre limitato la possibilità di remunerazione dell'investimento da parte della società. È difficile dire quale delle due limitazioni sia la causa e quale l'effetto. Sta di fatto comunque che si è sempre pensato, piuttosto semplicisticamente, che, ponendo dei limiti massimi alle quote di partecipazione, sarebbe stato evitato il rischio che i soci potessero perseguire uno scopo diverso da

quello mutualistico. Da ciò la concezione del conferimento come versamento a fondo perduto; la idea delle cooperative come impresa non necessariamente munite di capitale vero e proprio; la equiparazione dei dividendi ai frutti; e, conseguentemente, la propensione delle imprese mutualistiche a ricercare fonti di finanziamento esterno, soprattutto pubblico.

Il legislatore negli ultimi anni pare avere preso cognizione della gravità della questione quando, come nella « Visentini-bis », ha ampliato i limiti massimi di conferimento e ha consentito altresì una più ampia remunerazione dello stesso, tale da non sconsigliare al cooperatore l'investimento dei propri risparmi nella società. Il tutto, con il mantenimento del voto *pro capite*. Lo stesso orientamento traspare nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che consente il conferimento senza limiti massimi. La stessa tendenza è altresì emersa in settori particolari, come ad esempio quelli delle cooperative di credito, di assicurazione e mutue assicuratrici.

L'osservazione di settori di mutualità specializzata quale quello del credito e delle assicurazioni, in cui una consistenza minima del patrimonio è pretesa dalla legge stessa a tutela dei terzi e dei destinatari dei servizi prodotti, ci consente di riflettere criticamente sui vecchi e diffusi pregiudizi relativi ai conferimenti e al capitale delle cooperative.

La spinta che già si è avuta, e che può ulteriormente sollecitarsi al legislatore, verso una nuova cultura del conferimento e del capitale sociale, sfrondata da luoghi comuni, deve quindi essere positivamente apprezzata, non fosse altro che sul piano della corretta gestione dei rapporti con i terzi, e quindi sul piano della tutela dei creditori sociali; e conseguentemente, sul piano della responsabilizzazione dei soci (che possano e vogliano investire le proprie risorse nel capitale della società), a meno che non si voglia ritenere addirittura che la cooperazione si presti alla valorizzazione e alla tutela del risparmio, di cui si occupa l'articolo 47 della Costituzione.

L'articolo 3 della proposta unifica il limite massimo del conferimento affidandone la determinazione all'atto costitutivo; esonera dal rispetto di tali limiti i conferimenti in natura (nel tentativo di recuperare la vitalità di tale istituto soprattutto nelle cooperative di produzione) e i conferimenti dei soci finanziatori; ed accorda, per i conferimenti in natura, la possibilità di un voto più ampio, qualora l'apporto sia di notevole entità.

8. L'articolo 4 prevede la nuova figura dei soci finanziatori.

L'idea del socio finanziatore è pienamente compatibile, a nostro avviso, con i principi generali della mutualità. Una figura analoga, introdotta dal codice civile del 1942 per le mutue assicuratrici (articolo 2548) assolve ad un ruolo ben preciso; ed è importante osservare come la previsione si collochi nell'ambito di un settore, quello delle mutue assicuratrici, caratterizzate dalla mutualità pura.

Peraltro l'articolo 2548 tutela una esigenza specifica delle mutue assicuratrici: la formazione di fondi di garanzia in imprese non munite di un capitale sociale civilisticamente inteso (esigenza che ad esempio diversifica le mutue assicuratrici dalle stesse cooperative di assicurazione).

La funzione degli « speciali conferimenti » nelle mutue assicuratrici è proprio quella di costituire fondi di garanzia in imprese non fornite di capitale sociale.

I versamenti dei finanziatori non sono dunque conferimenti. Si tratta in realtà di « prestiti dei soci » ai quali viene impresso un particolare vincolo di destinazione; che devono essere remunerati per un intero periodo, e non, a rigore, con utili. La remunerazione dei prestiti è un debito della società e non dipende dai risultati dell'esercizio, come invece accade per la remunerazione dei conferimenti veri e propri.

L'articolo 4 della proposta di legge configura invece i soci finanziatori quali veri e propri soci conferenti capitale sociale, ma privilegiati rispetto ai soci ordinari per quanto riguarda i diritti patrimoniali (utili e liquidazione della quota). Tuttavia, per evitare che la presenza dei

soci finanziatori possa snaturare l'essenza della cooperativa, è previsto che il numero dei soci finanziatori non può essere superiore a quello dei soci ordinari, e che gli stessi, pur potendo assumere la qualifica di amministratori e sindaci, non possono mai costituire la maggioranza di questi organi.

9. L'articolo 5 si preoccupa della necessità di mantenere inalterato nel tempo il valore dell'investimento dei soci.

Si viene così ad incidere, anche per questa via, sul capitale sociale; e si viene ad incidere sulle regole che in caso di scioglimento del singolo rapporto (recesso, esclusione e morte del socio) o di scioglimento dell'intera società impongono che la liquidazione della quota non possa tenere conto delle riserve, o che addirittura debba essere effettuata al valore nominale.

Il problema è nel contempo civilistico e tributario.

Abbandonata da tempo l'idea di imporre alle cooperative un obbligo di indicare separatamente le gestioni mutualistiche e le gestioni non mutualistiche, la norma della proposta di legge si fa carico della possibilità di rivalutare la partecipazione dei soci attraverso la utilizzazione degli utili di esercizio e di talune riserve.

Mentre infatti in ogni tipo di società il socio ha diritto, in caso di liquidazione della propria quota, a godere di tutti i *capital gains* ad essa connessi (il discorso riguarda soprattutto le riserve, e ogni altra plusvalenza), nelle cooperative invece il socio non vede tutelato il proprio investimento (anche in casi di floridità dell'impresa), nemmeno di fronte ai rischi dell'inflazione.

Ciò costituisce una remora all'investimento e pertanto non sarebbe coerente proporre un ampliamento delle soglie massime del conferimento, un ampliamento della remunerazione periodica di esso, lasciando poi l'apporto in balia della svalutazione monetaria.

A tali fini la proposta di riforma prevede sostanzialmente che le cooperative

ed i consorzi possano destinare una parte degli utili annuali ad aumento gratuito del capitale sociale, anche oltre i limiti massimi delle quote o azioni, purché in misura non superiore all'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita.

10. L'articolo 6 si occupa della valorizzazione del socio attivo rispetto al socio inerte, che è stato per lungo tempo il terreno su cui è germinata la problematica classica dei ristorni. I ristorni sono l'alternativa al risparmio di spesa e all'aumento di retribuzione di cui parla tutta la letteratura in materia di cooperative. Dobbiamo ammettere che negli ultimi tempi questo tema ha avuto una caduta di tensione, forse per le difficoltà di attuazione pratica e per i rischi connessi alle possibili reazioni di una amministrazione finanziaria o di una magistratura non sempre consapevoli delle differenze tra dividendi e ristorni.

La novità della riforma consiste, oltre che in un più ampio riconoscimento dei ristorni, anche nella utilizzabilità di essi ad aumento del capitale sociale, sempre ovviamente a favore dei soci che abbiano creato occasioni di scambio con l'impresa.

11. L'articolo 7 si colloca nella scia delle norme che mirano a garantire al socio di cooperativa il recupero del valore reale del conferimento e a impedire che le disposizioni vigenti — oltre a penalizzare ingiustamente l'apporto in tale tipo di società — possa costituire un deterrente all'investimento in imprese mutualistiche. L'articolo 7 infatti consente al socio il recupero del sovrapprezzo e della tassa di ammissione i quali spesso assumono nella pratica un valore non marginale rispetto al conferimento vero e proprio.

12. L'articolo 8 introduce, per alcuni significativi settori di attività cooperativa, il criterio della « prevalenza », sia pure ai soli fini dell'iscrizione nei registri prefettizi e quindi ai fini delle agevolazioni tributarie e di altra natura. La scelta è molto delicata, dato che si tratta di un

tema centrale ed irrisolto della intera storia del movimento cooperativo. Come è noto infatti, se da un lato si ritiene che quello della « prevalenza » sia un aspetto non secondario dello scopo mutualistico, d'altro lato si avverte che il principio non sempre è compatibile con l'evoluzione del fenomeno o con l'esigenza di efficienza e di competitività rivendicate dal movimento.

Per questi motivi si è pensato ad una riforma che introduca il principio della prevalenza in alcuni specifici settori e limitatamente ai profili agevolativi.

13. La istituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è riconducibile ad una esigenza di razionalizzazione interna del movimento cooperativo.

La struttura più congrua del Fondo è apparsa quella della società per azioni di diritto speciale, come tante altre esistenti oggi nel nostro ordinamento caratterizzato dalla « neutralità » di quello che un tempo era il prototipo delle società lucrative; una società per azioni che presenti nel proprio statuto clausole particolari, congegnate in maniera da rendere possibile esclusivamente il perseguimento dei fini istituzionali che i fondi si propongono; una società controllata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed assoggettata a revisione e certificazione contabile obbligatoria.

14. L'articolo 10 prevede una disciplina più ampia dei prestiti sociali da un

punto di vista civilistico, stabilendo che la misura massima di tali apporti è determinata dallo statuto, ed estendendo ai prestiti statutariamente previsti le agevolazioni tributarie oggi previste da leggi speciali.

15. L'articolo 11 si fa interprete di una sofferta esigenza, mai sopita, prospettata da alcuni specifici settori di attività cooperativa. L'esigenza è quella della semplificazione delle forme, e si connette ad un possibile superamento della meccanica equiparazione tra società cooperativa e società di capitali. Nei progetti organici degli anni '70 si parlava di unità cooperativa. La esigenza è restata immutata negli anni ed è quindi giusto che il legislatore se ne faccia carico attraverso norme che incidono sul numero minimo dei soci e sulle procedure di costituzione e funzionamento della società.

16. L'articolo 12 mira a rendere più efficiente e razionale l'attuale sistema di vigilanza per le cooperative di maggiori dimensioni e per le cooperative che abbiano il controllo di società di capitali. Attraverso l'introduzione (obbligatoria) di ispezioni annuali e della certificazione annuale dei bilanci si vuole garantire che proprio gli enti cooperativi di maggiori dimensioni, o quelli che detengono partecipazioni di controllo in società lucrative, dimostrino di perseguire finalità genuinamente mutualistiche, nell'ambito dei ruoli che ciascun ente cooperativo può e deve svolgere all'interno del movimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritti dei soci).

1. I soci delle cooperative, quando la richiesta venga fatta da almeno un terzo del numero complessivo di essi, o da almeno dieci soci nelle cooperative con un numero di soci superiore a trenta, hanno diritto, oltre a quanto stabilisce l'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste, e di ottenerne estratto a proprie spese.

2. I diritti previsti dal presente articolo non spettano ai soci in mora nel versamento dei conferimenti, della tassa di ammissione, o comunque inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 2.

(Relazione degli amministratori e dei sindaci).

1. Nelle società cooperative la relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché i fatti e i dati che dimostrano il carattere cooperativo della società.

2. Il collegio sindacale deve controllare che la società abbia scopo mutualistico, e deve specificamente riferirne all'assemblea nella relazione prevista dall'articolo 2432 del codice civile.

3. Le prescrizioni di cui al presente articolo devono essere osservate anche dagli amministratori e sindaci dei consorzi di cooperative di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127.

ART. 3.

(Quote o azioni).

1. Nelle cooperative, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, il valore massimo della quota o delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere è determinato dall'atto costitutivo.

2. In mancanza di determinazione statutaria, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e dell'articolo 17 della stessa legge 19 marzo 1983, n. 72.

3. I limiti previsti dalla legge non si applicano ai conferimenti dei soci diversi dalle persone fisiche. In tal caso l'atto costitutivo può concedere un numero di voti non superiore a cinque.

4. I limiti al valore massimo dei conferimenti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo non si applicano ai conferimenti di beni in natura.

5. Qualora il valore del conferimento dei beni in natura superi i limiti stabiliti per i conferimenti in denaro, l'atto costitutivo può concedere al socio che effettua il conferimento in natura un numero di voti non superiore a due, se la cooperativa abbia un numero di soci inferiore a trenta, e non superiore a cinque negli altri casi.

ART. 4.

(Soci finanziatori).

1. L'atto costitutivo delle cooperative può prevedere la possibilità di speciali conferimenti in denaro da parte di soci o di terzi, anche se questi ultimi sono sprovvisti dei requisiti necessari per l'ammissione nella società.

2. Al valore dei conferimenti dei soci finanziatori non si applicano le limitazioni previste dalla legge o dall'atto costitutivo per i conferimenti dei soci ordinari.

3. Il numero dei soci finanziatori non può essere superiore a quello dei soci ordinari.

4. A ciascuno dei soci finanziatori l'atto costitutivo può attribuire un numero di voti non superiore a cinque. Tuttavia, il numero dei voti spettanti alla categoria dei soci finanziatori deve essere inferiore a quello dei voti spettanti ai soci ordinari.

5. I conferimenti dei soci finanziatori sono rappresentati da azioni nominative liberamente trasferibili.

6. La remunerazione del conferimento dei soci finanziatori deve precedere quello dei soci ordinari. L'atto costitutivo può stabilire ulteriori privilegi a favore dei soci finanziatori per quanto riguarda il riparto degli utili e la liquidazione della quota.

7. I soci finanziatori possono essere eletti amministratori o sindaci qualora l'atto costitutivo lo preveda.

8. Gli amministratori e i sindaci appartenenti alla categoria dei soci finanziatori non possono superare un terzo dei componenti l'organo.

9. La nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata ai soci ordinari.

ART. 5.

(Destinazione degli utili di esercizio).

1. Nelle società cooperative e loro consorzi, la quota degli utili di esercizio che non è assegnata a riserva legale o statutaria, e che non è distribuita ai soci a remunerazione del conferimento, può essere destinata dall'assemblea alla rivalutazione del valore nominale delle quote o delle azioni esistenti anche oltre il limite massimo previsto dallo statuto o dalla legge, nei limiti delle variazioni in aumento del costo della vita, accertato

dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel corso dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti.

2. Qualora non vi siano utili di esercizio, possono essere utilizzati per la rivalutazione del capitale le riserve patrimoniali indisponibili già esistenti.

3. La disposizione del presente articolo si applica anche alle azioni dei soci finanziatori.

4. La parte di utili destinata alla rivalutazione del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e il rimborso del capitale è tassabile nei confronti dei soli soci nel periodo d'imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni.

5. L'utilizzazione degli utili di esercizio per le finalità di cui al presente articolo non fa decadere la cooperativa dalle agevolazioni tributarie e di altra natura previste dalle leggi vigenti.

ART. 6.

(Ristorni).

1. L'atto costitutivo può prevedere che la società rimborsi annualmente ai soci ordinari, in relazione ai rapporti mutualistici con essa intrattenuti, una somma di denaro che consenta ai soci di conseguire un aumento di retribuzione o un risparmio di spesa, calcolati rispetto alle retribuzioni ed ai costi praticati sul mercato da imprese consimili.

2. I rimborsi vanno prelevati dagli utili di esercizio e precedono la distribuzione dei dividendi.

3. I rimborsi corrisposti ai soci sono deducibili dal reddito imponibile della società ai fini delle imposte dirette e costituiscono per i soci reddito di lavoro qualora non superino il venti per cento delle retribuzioni e dei costi praticati sul mercato da imprese consimili. L'importo eccedente costituisce reddito di impresa individuale.

4. I rimborsi possono essere destinati ad aumento del valore nominale delle quote o delle azioni possedute dai soci ordinari in relazione ai rapporti mutualistici intrattenuti con la società, secondo le disposizioni dell'articolo 5. In tal caso si applica l'esenzione tributaria ivi prevista dal comma 4 anche se la percentuale dei rimborsi sia superiore al venti per cento delle retribuzioni e dei costi praticati sul mercato da imprese consimili.

5. L'utilizzazione degli utili di esercizio per le finalità di cui al presente articolo non fa decadere la cooperativa dalle agevolazioni tributarie e di altra natura previste dalla legge in vigore per le imprese ed enti mutualistici.

ART. 7.

(Rimborsi del sovrapprezzo).

1. Nelle cooperative la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione e morte comprende, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento del suo ingresso nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 5.

2. Il rimborso del sovrapprezzo in caso di scioglimento del rapporto sociale non fa decadere la cooperativa dalle agevolazioni tributarie e di altra natura previste dalle leggi in vigore per le imprese ed enti mutualistici.

ART. 8.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro prefettizio).

1. Ai fini della iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative e loro consorzi aventi per oggetto la manipolazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, almeno i due terzi del prodotto annuale trasformato e commercializzato dalla società deve provenire dai soci a meno che

tale prestazione non sia in tutto o in parte impossibile per cause non dipendenti dalla volontà del socio.

2. Agli stessi fini nelle cooperative di produzione e lavoro il numero dei lavoratori subordinati non soci non può eccedere la metà del numero dei soci ordinari. Questo limite potrà essere superato qualora nell'esercizio si verificino circostanze imprevedibili che rendano necessario l'impiego di un maggior numero di lavoratori. La società in ogni caso è tenuta a riservare ai lavoratori non soci lo stesso trattamento retributivo praticato ai soci, se più favorevole rispetto a quello stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 9.

(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

1. Le associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono promuovere la costituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle imprese cooperative.

2. Ciascun fondo è gestito da una società per azioni, il cui capitale è sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dall'associazione che ne promuove la costituzione.

3. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo del movimento cooperativo.

4. Per realizzare i propri fini le società di cui al presente articolo possono promuovere la costituzione di società o enti cooperativi o assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate; possono finanziare specifici programmi di sviluppo di società ed enti cooperativi; possono organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico della cooperazione; possono promuovere

studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

5. Le azioni emesse dalle società di cui al presente articolo non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

6. Le società che gestiscono i fondi sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da una società di revisione. Eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

7. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni di rispettiva appartenenza una quota degli utili netti annuali non inferiore all'1 per cento.

8. Devono inoltre essere devoluti al fondo i patrimoni residui delle cooperative in liquidazione, di cui all'articolo 26, primo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302.

9. I fondi possono essere alimentati anche da contributi erogati da soggetti pubblici o privati.

10. La devoluzione annuale di utili di esercizio al fondo, nei limiti fissati dal presente articolo, non determina la decadenza delle cooperative e dei loro consorzi dai benefici fiscali e di altra natura previsti dalle leggi in vigore.

11. Le cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni riconosciute o aderenti ad associazione che non abbia provveduto alla costituzione di un fondo assolvono all'obbligo di cui al presente articolo mediante il versamento al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

12. Gli enti cooperativi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi dalle leggi vigenti.

ART. 10.

(Prestiti sociali).

1. Nelle società cooperative il limite massimo del prestito che ciascun socio può effettuare alla società è determinato dall'atto costitutivo.

2. In mancanza di determinazione statutaria, il limite massimo è quello stabilito dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. Qualora i prestiti dei soci, nei limiti fissati dall'atto costitutivo, siano effettuati per il conseguimento dell'oggetto sociale e gli interessi corrisposti non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, continueranno ad applicarsi ad essi le agevolazioni tributarie previste dalle leggi in vigore.

ART. 11.

(Numero minimo di soci).

1. In particolari settori che presentino adeguate caratteristiche strutturali possono essere costituite cooperative da un numero di soci non inferiore a cinque, in deroga all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui all'articolo 18, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con proprio decreto individua i settori di cui al comma 1 e le procedure semplificate per l'osservanza delle disposizioni vigenti.

ART. 12.

(Vigilanza).

1. Sono assoggettate ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e loro consorzi con un fatturato superiore a lire 30 miliardi o con un numero di soci superiore a cinquecento, ovvero che si avvalgono degli speciali conferimenti in denaro di cui all'articolo 4.

2. I consorzi cooperativi, con un fatturato superiore a lire 30 miliardi, le società cooperative con un fatturato superiore a lire 50 miliardi, nonché i consorzi cooperativi e le società cooperative che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni e a responsabilità limitata, devono conseguire annuale certificazione di bilancio da parte di società di revisione abilitata, iscritta nell'albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, convenzionata con l'associazione nazionale, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui il consorzio o la cooperativa aderiscono, ovvero per i consorzi e per le cooperative non aderenti a nessuna associazione riconosciuta, da società di revisione registrata in apposito elenco formato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è determinato in relazione al fatturato nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere introdotte negli statuti delle cooperative e loro consorzi ove recepite con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.